ULTERIORE PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE ZONE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976, DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE E DELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD. ELEVAZIONE DEI LIMITI DEGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI FISSI DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, gia' prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1981 dal decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1979, n. 376, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1985, con le limitazioni di cui all'art. 1 del preindicato decreto n. 207. Le disposizioni agevolative di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985. Il secondo comma dell'art. 41-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' cosi' modificato: "L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilita' dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi". Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti di acquisto perfezionati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto purche' le imposte ad essi relative non siano gia' state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso. Comunque non si fa luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate. L'esenzione venticinquennale dall'imposta locale sui redditi, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativa ai fabbricati distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici, rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo e per tutto il periodo di inutilizzo e riprende a decorrere dalla data di concessione dell'abitabilita'. L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attivita' produttiva. Con effetto dal 1 gennaio 1982, il limite degli investimenti in impianti fissi previsto dagli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, richiamata nel primo comma del citato art. 30 del decreto n. 601, e' elevato a lire 6 miliardi per le piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni che operano nelle zone

riconosciute depresse e a lire 8 miliardi per le imprese di trasporto per mezzo di funi che operano nei territori montani.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1982, non più in vigore dal 28 febbraio 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriore-proroga-delle-agevolazioni-fiscali-a-favore-delle-zone-del/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

1966, n. 614 · Art. 1

1966, n. 614 · Art. 1